



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana e Umbria

**Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'attuazione del Piano di Razionalizzazione della Direzione Provinciale di Siena dell'Agenzia delle Entrate
ESECUZIONE SAGGI E SONDAGGI**



CLAUSOLE CONTRATTUALI

| | |
|----------------------------------|---|
| <i>STAZIONE APPALTANTE</i> | AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Toscana e Umbria |
| <i>R.U.P.:</i> | Arch. Emiliano Pierini |
| <i>IMMOBILE:</i> | Immobile FIP sito in Siena, Via Martini, denominato INPS041 |
| <i>CUP</i> | G64H15002290001 |
| <i>CIG</i> | 7124992167 |
| <i>Importo Esecuzione Lavori</i> | € 2.298,77 |
| <i>Costi per la sicurezza</i> | € 345,00 |
| <i>TOTALE APPALTO</i> | € 2.643,77 |



Art. 1 - Condizioni generali

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali costituenti il Piano di indagine.

2. L'Appaltatore dichiara, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, di avere esatta conoscenza di tutti gli elaborati sopradetti avendoli sottoscritti in modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale in segno di piena totale e incondizionata accettazione, formando essi parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

3. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dell'intervento edilizio alle condizioni di cui al presente Disciplinare e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

4. L'Appaltatore mediante la presentazione dell'offerta dichiara di aver valutato le difficoltà di esecuzione dei lavori, lo stato dei luoghi, le attività presenti nell'area, l'impegno richiesto dalle attività richieste dal Capitolato Speciale, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo dell'incarico.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme, legislative e regolamentari, in materia di appalti pubblici e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il D.Lgs. 50/2016;
- b) il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente;
- c) le Linee guida ANAC;
- d) il Codice Civile per quanto applicabile.
- e) la normativa vigente in materia di antimafia.
- f) la normativa vigente in materia urbanistico-edilizia e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 3 - Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo di cui sopra sarà eseguito dalla Stazione Appaltante in favore dell'Appaltatore secondo le modalità indicate dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e intestate all'Agenzia del Demanio, codice fiscale 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA K0MJBW, il numero di ODA ed il relativo n. di ricezione (che sarà comunicato dalla S.A.), il, CUP, nonché il numero di protocollo del Contratto e il relativo RDO. Relativamente al meccanismo della scissione dei pagamenti – split payment - l'Agenzia del Demanio risulta esclusa dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, continuerà ad effettuare i pagamenti ai propri fornitori al lordo dell'IVA.

3. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal R.U.P. Arch. Emiliano Pierini, da contattare preliminarmente all'emissione delle fatture per il tramite del SDI.

4. Quanto dovuto sarà liquidato non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle fatture, senza che nulla l'appaltatore possa pretendere a titolo di interessi.

5. Ai fini dei pagamenti, la SA effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Art. 4 - Penali

1. L'Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.
2. L'Agenzia del Demanio si riserva la facoltà, motivandone le ragioni, di prorogare la scadenza dell'intervento edilizio o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione dello stesso, qualora ne sopravvenisse la necessità, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere al riguardo.
3. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori rispetto ai termini indicati verrà applicata una penale come indicato all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 5 – Obblighi assicurativi

1. Per gli obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore si fa riferimento all'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6 – Subappalto

1. Il subappalto è consentito previa autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 2 del Codice. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
2. Si rinvia alla disciplina del subappalto di cui all'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione "Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010", che verrà depositata agli atti della Stazione Appaltante, nell'ambito della quale sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
2. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.
4. La Stazione Appaltante non autorizzerà il subappalto nell'ipotesi in cui il relativo contratto stipulato dall'Appaltatore con il subappaltatore non contenga la clausola di tracciabilità indicata dall'art. 3, comma 9, L. 136/2010.
5. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010.
7. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
8. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 8 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., con particolare riguardo alle seguenti ipotesi:

- a) inadempimento alle disposizioni impartite da ciascun Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) condanna irrevocabile del legale rappresentante dell'Appaltatore per delitti relativi alla gestione di impresa che, per loro natura o gravità, incidano sull'affidabilità e moralità dell'Appaltatore o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, anche indirettamente, la sua immagine;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
- e) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
- f) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 o dei piani di sicurezza di cui all'art. 42, 43, 44, 45, 46 del Capitolato Speciale di appalto, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni al riguardo effettuate da ciascun Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;
- g) azioni od omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 81/2008;
- h) mancata produzione della polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7, del D. Lgs. 50/2016 nei termini ivi previsti.

2. La Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata a/r, con messa in mora entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, senza necessità di ulteriori adempimenti.

3. La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere il Contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché il venir meno per qualsivoglia ragione o qualora giungano in scadenza l'abilitazione ed i requisiti di cui al D.M. 37/2008;
- b) qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano le soglie di cui all'art. 106, comma 2, lett. a) e b);
- c) grave inadempimento successivo a tre diffide, anche relative ad inadempimenti di diversa tipologia;
- e) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo;
- f) inosservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D. Lgs. 231/2001;
- g) violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- h) violazione del divieto di cessione del Contratto o della normativa in materia di subappalto;
- i) violazione del patto di integrità sottoscritto con l'Agenzia ai sensi dell'art.1 comma 17 della l. 190/2012.

4. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore con raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il relativo Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante, oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nelle ipotesi di risoluzione contemplate nel presente Contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

7. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà decidere di procedere ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016.

8. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate all'Appaltatore.

Art. 9 - Cessione del contratto e cessione del credito

1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell'Agenzia, manifestato ai sensi del comma 13 del predetto articolo.

Art. 10 - Trasparenza

1. L'Appaltatore attesta sotto la propria responsabilità che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del presente Contratto, dichiarando di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altra utilità a titolo d'intermediazione o simili volte a facilitare la stipula del Contratto stesso.

2. L'Appaltatore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto.

Art. 11 - Modello ex D.Lgs. 231/2001, Codice Etico , monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l'Agenzia e l'Appaltatore a fini dell'anticorruzione e Patto di integrità

1. L'Appaltatore si impegna a osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, e a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste di predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

3. In ottemperanza agli obblighi di cui alla L.190/2012 con la sottoscrizione in forma digitale del presente documento il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice dichiara, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che non sussistono relazioni di

parentela o affinità tra lo stesso e i dipendenti dell'Agenzia del Demanio e che, ai fini della conclusione del Contratto, non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Ente nonché che nei suoi confronti non sono stati emessi provvedimenti interdittivi di cui all'art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti dell'Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

4. E' vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a dipendenti ovvero a componenti degli organi sociali dell'Agenzia di parte o tutto il corrispettivo derivante dal presente contratto.

5. L'Appaltatore si obbliga al rispetto del Patto di Integrità sottoscritto ai fini di partecipazione alla presente gara, pena la risoluzione del contratto.

Art. 12 - Responsabilità

1. L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità verso terzi in ogni caso connessa all'esecuzione dell'intervento edilizio affidato. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 13 - Consenso al trattamento dei dati personali e conservazione del contratto in modalità elettronica

1. L'Appaltatore dichiara di essere informato sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, comma 32, della L.n. 190/2012, dal D.lgs. 33/2016 e dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente alle informazioni derivanti dall'affidamento del presente Contratto, oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito internet dell'Agenzia del Demanio.

2. Fermo quanto previsto nei commi che precedono, l'Appaltatore esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse alla esecuzione dell'incarico oggetto del presente Contratto.

3. La conservazione del contratto informatico sarà assicurata mediante una copia dell'atto idoneamente salvata sul server dell'Ente, nelle more dell'attuazione delle modalità di conservazione di cui al DPCM 03.12.2013, G.U. 12.03.2014.

Art. 14 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice Civile.

Art. 15 - Controversie e Foro competente

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze.

Art. 16 - Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla registrazione del Contratto nonché le tasse e contributi di ogni genere gravanti secondo la normativa vigente sulla prestazione così come descritte all'art. 65 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Qualunque modifica al contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non implicherà l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Con il Contratto s'intendono quindi regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare tutte le clausole contenute nel presente documento. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del documento, devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

Art. 17 - Obblighi specifici dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto obbligandosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- a) osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- b) comunicare all'Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- c) ad eseguire le prestazioni conformemente al presente documento, al Capitolato Speciale d'Appalto e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- d) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- e) a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Agenzia ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- f) a consentire all'Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intendono assunti dall'Appaltatore tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione in oggetto con le modalità e nei tempi prescritti dal Capitolato, dalla documentazione presentata in sede di gara e dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

Art. 18 - Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

4. L'Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 19 - Vincoli

1. Le norme e le disposizioni di cui al presente documento sono vincolanti per l'Appaltatore sin dal momento in cui viene presentata l'offerta, mentre vincolano la Stazione Appaltante solo con la stipula del contratto.

Art. 20 - Disposizioni generali

1. L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere in qualunque momento la procedura, di revocare o sospendere l'incarico o di procedere all'espletamento parziale di una sola o più prestazioni così come indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Agenzia si riserva di procedere ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 al verificarsi delle ipotesi previste dalla norma.

Art. 21 - Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.